

GRUPPO DI LAVORO
PER UNA
“CARTA EUROPEA DELLE COMUNITÀ CARCERARIE”

Milano-San Vittore, 30 Ottobre 1998

Illustre Ministro
On. Prof. Oliviero Diliberto
Ministero di Grazia e Giustizia
Via Arenula, 70
00100 - ROMA

Gentile Signor Ministro Diliberto, innanzitutto ci congratuliamo per la recente e impegnativa nomina alla responsabilità di questo Dicastero così delicato, e per il mondo della detenzione particolarmente importante.

Con l'occasione, Le inviamo in allegato il testo del progetto da noi elaborato relativo ad una *Proposta di legge* per il **lavoro dei detenuti a favore della Collettività**, che ha già ricevuto stimolanti contributi critici e ottenuto numerosi consensi sia all'interno del Carcere, da parte di detenuti e di Operatori dell'area socio-educativa, che all'esterno, da parte di qualificati esponenti della Società Civile e illustri giuristi.

Stiamo pensando di *offrire* pubblicamente questo nostro elaborato, attraverso la sua pubblicazione su un quotidiano, a tutti coloro che, sensibili ai temi dell'area del disagio e dell'emarginazione, vogliono dare un proprio pensato contributo per migliorare e perfezionare questa proposta.

Di seguito le sintetizziamo anche i principali temi affrontati dal nostro Gruppo di lavoro e le conseguenti proposte operative segnalate, già rese note al suo predecessore Prof. Flick e al Direttore Generale dell'Amministrazione Penitenziaria, Dott. Margara, nonché ai Presidenti e ai Componenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato.

A - Agenzia di Solidarietà per il lavoro

Il Gruppo di lavoro, in occasione della riunione tenutasi il 28 Giugno 1997 all'interno del Carcere di San Vittore a margine di un Convegno presenziato dall'allora Ministro della Giustizia Prof. Flick, illustrò per la prima volta sia allo stesso Ministro che al Segretario Generale della CGIL, Signor Sergio Cofferati, l'elaborato su *Detenzione e Lavoro* rivolto alla Commissione “Bicamerale”.

Il tema che nella circostanza fu trattato con maggior interesse e attenzione, fu quello relativo alla costituzione di un Servizio *Agenzia di Solidarietà per il lavoro* rivolto all'area del disagio e della emarginazione e in particolare ai detenuti ed ex detenuti; ed anche di ausilio al loro nucleo familiare, di sostegno a tutte le iniziative produttive all'interno e all'esterno del Carcere e più in generale al servizio dell'intera Comunità Carceraria.

Dopo un lungo e fertile confronto e una laboriosa attività di preparazione, il 15 Luglio 1998 veniva formalmente costituita con atto notarile una Associazione denominata “Agenzia di Solidarietà per il lavoro”, su iniziativa dei Rappresentanti

del mondo delle imprese, delle categorie professionali, del Volontariato e del Sindacato confederale.

Il collegamento quotidiano e diretto che con tale nuova iniziativa si viene a realizzare tra la Società libera e l'interno del Carcere, ove si raccolgono esigenze e caratteristiche professionali e attitudinali, potrà riuscire a dare, attraverso una capillare attività di promozione, concreti e continuativi risultati sollecitando la sensibilità della Società Civile e del mondo delle imprese e del lavoro in particolare.

B – Commissione d'indagine sullo stato degli Istituti di Pena

Tra i progetti del Suo predecessore rimasti inevasi, di particolare interesse riteniamo sia quello di promuovere una *Commissione d'indagine parlamentare* sullo stato degli Istituti di Pena in Italia.

A tale proposito, Le rinnoviamo una proposta a suo tempo inviata al Ministro Flick, che non solo non contrasta con l'indagine parlamentare, ma dovrebbe esserne la necessaria base conoscitiva.

Anche questa iniziativa, come del resto tutto quanto fino ad ora da noi elaborato e proposto, scaturisce dal *basso*, da un sapere diffuso che permea e fertilizza l'intera Comunità Carceraria e di cui noi siamo semplici trasmettitori; limitandosi il nostro ruolo a stimolare e a dare conseguentemente, un minimo di organicità e sistematicità ai molteplici ed articolati contributi di pensiero, pervenuti dall'interno ed dall'esterno del Carcere.

Riteniamo che si possano e si debbano mobilitare professionalità al massimo livello del Paese, così da costituire un Gruppo di *Intelligenze* con il compito di visitare gli Istituti di Pena e di svolgere una ricognizione approfondita ed altamente qualificata.

Si potrebbe prevedere la partecipazione di Esperti nei seguenti campi :

- diritto penitenziario
- criminologia sociale
- scienza dell'alimentazione
- medicina generale
- edilizia penitenziaria
- sessuologia
- metodologia trattamentale
- minoranze etniche e religiose.

Alla Commissione d'indagine dovrebbero partecipare anche un rappresentante del Sindacato, del mondo imprenditoriale e del Ministero del lavoro, nonché un funzionario di Polizia penitenziaria che, per le sue manifestate capacità culturali e professionali, possa essere espressione di quella parte del Corpo più incline ad un ruolo educativo.

La novità che vorremmo introdurre è rappresentata dalla partecipazione a pieno titolo nella Commissione, di alcuni detenuti e/o ex detenuti che si siano particolarmente distinti per il loro costante, serio e riconosciuto impegno sulle problematiche relative al mondo penitenziario.

Dovrebbe infine farne parte anche un alto Funzionario del Parlamento Europeo in grado di dare un suo specifico contributo, di carattere comparativo, sulle realtà

carcerarie dei vari paesi della Comunità, in modo che una tale indagine possa anche rappresentare un serio contributo propositivo a livello europeo.

Insomma una Commissione, quella proposta, ad altissimo livello professionale che, pubblicizzata nel modo dovuto, potrebbe ricevere il contributo intellettuale da parte delle più eminenti personalità del mondo culturale e professionale, dotate di una apprezzata sensibilità sociale.

Questa Commissione dovrebbe essere promossa e indetta dal Ministro e diretta da una personalità da Lei indicata che, oltre naturalmente a godere della Sua fiducia, sia autorevolmente riconosciuta come figura pubblica, in considerazione di quanto rappresenti o abbia rappresentato per cultura, rigore e sensibilità.

Pensiamo che così impostata, una tale iniziativa raccoglierebbe sicuramente unanimi consensi da parte di vastissimi strati di pubblica opinione e potrebbe veramente dare quel contributo *storico e determinante* tale da riuscire ad ottenere, finalmente, quella profonda e seria riforma del Sistema Penitenziario, da sempre e da tutti auspicata.

Al mondo della politica spetterà poi il compito di trasformare in corpo normativo le conclusioni della Commissione.

Depositiamo nelle Sue mani questa nostra proposta, fatta nello spirito di una sincera *collaborazione* nel senso più profondo e nobile del termine, e nel pieno e doveroso rispetto dei diversi ruoli.

C – Centro Archivio e Documentazione Giuridica

L'art 12 dell'Ordinamento Penitenziario e l'art.21 del suo Regolamento di Esecuzione, indicano che gli Istituti debbano essere forniti di una Biblioteca e che il servizio di Biblioteca è affidato, di regola, a un Educatore.

Il servizio *Centro archivio e documentazione giuridica* rientrerebbe nell'ambito del più ampio e complesso servizio di Biblioteca, come una sua articolazione specialistica in campo giuridico.

Quindi il *Servizio Centro Archivio* dovrebbe rappresentare, compreso nella più ampia attività svolta dalla Biblioteca, una modalità attuativa di un naturale processo di aggiornamento della strutturazione del servizio di Biblioteca in settori nuovi o a maggior contenuto di specializzazione.

Ciò non solo per rendere tale servizio più moderno ed adeguato alle esigenze manifestate dai detenuti e più in generale dall'intera Comunità Carceraria, ma anche per corrispondere al principio ispiratore dell'Ordinamento Penitenziario rivolto alla sollecitazione di ogni iniziativa tendente alla diffusione della cultura, che si traduca anche in un avvicinamento alla Collettività; così introducendo modelli di vita e di comportamento alternativi alle realtà del crimine.

Sarebbe utile e doveroso dotare ogni Istituto Penitenziario di un Servizio Centro Archivio interno che svolga la funzione di raccogliere ed aggiornare il materiale documentale proveniente dalle Istituzioni pubbliche e private, da mettere a disposizione non solo dei detenuti ma dell'intera Comunità Carceraria.

Materiale documentale tenuto opportunamente aggiornato e rappresentato da atti parlamentari, circolari ministeriali, codici, leggi, regolamenti, precedenti giurisprudenziali, riviste specializzate e tutto quanto possa riguardare una Comunità Carceraria, anche tenendo in particolare conto le esigenze della

popolazione extra-comunitaria e dei tossicodipendenti.

Ogni componente della Comunità Carceraria dovrebbe poter richiedere copia del documento che interessa, con addebito sul proprio conto corrente presso l'Istituto Penitenziario.

Potrebbe partecipare al Servizio Centro Archivio anche un Assistente volontario, ex art. 17 O.P., particolarmente qualificato, come ad esempio un Magistrato o un Avvocato non più professionalmente attivo, o un Docente di diritto che abbia esercitato presso gli Istituti professionali superiori, anche in base alle indicazioni fornite dall'Ordine degli Avvocati o dalla locale Camera Penale e con il nulla osta degli Uffici dell'Amministrazione; eventualmente stipulando apposite convenzioni o protocolli d'intesa.

L'attività di un Servizio così concepito, non va né associata né connessa né confusa, neanche in modo indiretto o surrettizio, con l'assistenza legale e quindi nulla ha in comune con gli istituti del *Gratuito patrocinio* o della *Difesa d'Ufficio*.

Potrebbe anche, dopo la verifica del progetto attraverso una sperimentazione pilota, essere costituito presso il Dipartimento Centrale dell'Amministrazione Penitenziaria, o direttamente presso il Ministero, un Ufficio Centrale con funzioni di raccordo e coordinamento, attraverso collegamento telematico in rete, delle Biblioteche e dei corrispondenti *Centri Servizio Archivio* siti nei diversi Istituti Penitenziari.

Ciò permetterebbe, oltre ad un controllo centrale globale, anche una corretta circolazione delle informazioni e del materiale documentale raccolto localmente, così da farlo diventare patrimonio comune di tutti gli Istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale.

Si potrebbero anche tenere, presso il *Servizio Centro Archivio*, dei corsi di preparazione professionale in informatica giuridica, mansioni in grande sviluppo presso gli Uffici giudiziari e gli Studi legali.

In tal modo verrebbero altresì rispettati sia il principio ispiratore che la lettera dell'Ordinamento Penitenziario, teso a promuovere tutto ciò che possa determinare una crescita professionale; elemento importante del trattamento penitenziario ai fini del corretto reinserimento del detenuto nella Società Civile.

Va tenuto altresì presente che in diversi Istituti, come ad esempio San Vittore, esistono già oltre alla Biblioteca centrale anche Biblioteche di Reparto, che godono di autonomia gestionale ed alle quali sono preposti, di solito, detenuti volontari.

Su tale progetto, Le chiediamo cortesemente una Sua convinta presa di posizione, nel senso cioè di esaminarlo e volerci comunicare se vi siano spazi per coltivarlo, ulteriormente elaborarlo ed arricchirlo attraverso un confronto critico ma fertile e costruttivo, o se vi sia invece una qualche preclusione alla sua realizzazione da parte del Ministero o dell'Amministrazione Penitenziaria.

Una funzione rilevante potrebbe essere anche quella di monitorare l'attività giurisprudenziale dei locali Tribunali di Sorveglianza, poiché non esiste, allo stato, una rivista che raccolga e aggiorni la materia specifica, di particolare importanza ed interesse per i detenuti ed in generale per tutti gli Operatori penitenziari.

A tale proposito ci siamo fatti promotori della realizzazione di una Rivista mensile o trimestrale dal titolo esemplificativo, "**Giurisprudenza di Sorveglianza**", che

raccolga non solo le decisioni degli Uffici e dei Tribunali di Sorveglianza, ma eventualmente anche alcune delle più significative relazioni di sintesi che accompagnano le decisioni, con il commento di illustri giuristi, psicologi, sociologi, criminologi, e medici.

Una Rivista così commentata, dato il carattere peculiare della Giurisprudenza di Sorveglianza essenzialmente incentrata sull'autore, potrebbe anche essere utile strumento per contribuire a creare una sintonia tra i vari Tribunali di Sorveglianza, nella realtà tra loro talmente slegati che ne risulta una difformità di posizioni sia teoriche che di giudizio, addirittura in zone geografiche limitrofe.

Tale difformità determina la conseguenza che la Sorveglianza, pur trovandosi ad operare in un settore come quello dell'autore dove l'elemento discrezionale ha un ruolo rilevantissimo, appaia oggettivamente come giacente in una zona del Diritto totalmente arbitraria, discriminatoria e quindi priva di ogni tipo di certezza, principio invece cardine del nostro Ordinamento.

In relazione alla *Rivista*, facciamo presente che il ***Servizio Centro Archivio* potrebbe anche svolgere un ruolo essenziale nel raccogliere tutto quanto viene elaborato all'interno di ogni singolo Istituto, così non solo da evitare la dispersione di una ricchezza di materiale elaborato ma anche collegare quanto prodotto all'interno di un Istituto con gli altri Istituti Penitenziari e con le realtà esterne impegnate su problematiche dell'aerea del disagio e della emarginazione, e quindi del Carcere come parte terminale.**

Se il Ministero quindi ritiene che il Servizio *Centro Archivio e Documentazione Giuridica* possa svolgere una utile funzione all'interno di ogni Penitenziario, la *Rivista* potrebbe essere collegata, tramite l'Amministrazione Penitenziaria centrale, ai vari *Centri Servizio Archivio* che svolgerebbero così anche una funzione di monitoraggio e di raccolta di dati e documentazioni.

In alternativa la *Rivista* dovrebbe vivere di vita autonoma, unicamente sull'esterno, prescindendo dall'Amministrazione Penitenziaria, collegandosi soltanto con il Ministero di Grazia e Giustizia, l'Associazione Nazionale Magistrati, i Tribunali delle varie città e i vari Ordini Forensi.

Siamo convinti dell'utilità di questo *nuovo e moderno strumento di lavoro*, ovviamente se ben impostato, discusso e realizzato non come iniziativa volontaristica, anche se rispondente ad una esigenza che c'è ed è fortemente sentita, ma piuttosto come prodotto di una elaborazione collettiva, scientificamente fondata e razionalmente collegata e coordinata.

D – Elementi per una Proposta di Riforma

La nostra ipotesi di lavoro si basa sulla *più pessimistica* delle premesse nell'elaborare alcuni spunti per una riforma essenzialmente endogena del Penitenziario, e cioè: una Società Civile insensibile, un mondo politico sordo a qualsiasi istanza, un Parlamento riluttante a legiferare in merito, risorse economiche valutate non disponibili.

Non rimarrebbe quindi, date tali premesse estreme, che contare sulle *proprie forze* nel senso di valorizzare tutte le risorse interne al mondo penitenziario attualmente esistenti, sollecitando le professionalità presenti e avendo come riferimento il

proprio territorio.

L'obiettivo minimo che ci si dovrebbe prefiggere quale essenziale punto di partenza di una più vasta e radicale riforma, è la creazione di un *Sistema Penitenziario* moderno, integrato, più umano e funzionale, dal momento che l'attuale *asistema* penitenziario altro non è che un accorpamento di realtà disgiunte, slegate, non correlate e quindi che non interagiscono.

Questi nostri spunti di riflessione prendono in esame, in prima approssimazione, i seguenti principali elementi:

Ricognizione – Come delineato al punto B, riteniamo propedeutica la formazione di un Comitato di Intelligenze multiprofessionale che lavori in piena libertà, visitando in modo approfondito le varie realtà delle 40 principali Carceri e, riguardo tutte le altre, procedendo a campione per fasce geografiche, per tipologie di Istituto e per capienza.

Tale Comitato potrebbe diventare poi stabile struttura consultiva del DAP.

Valorizzazione - Riqualficare professionalmente, definire compiti e stabilire **aree di intervento**, prendendo anche come riferimento la Circolare DAP del 07.02.1992 n° 3337/5787 e cioè: area della segreteria; area educativa o del trattamento; area sanitaria; area della sicurezza e dell'ordine; area amministrativo-contabile.

Autonomia Funzionale - Riconoscimento alle aree di intervento di una loro specifica autonomia funzionale fornendole di un proprio **potere** e conseguentemente delle **relative responsabilità** di ogni ordine e tipo da ciò derivanti, inserite anche in una logica di decentramento e coordinamento regionale.

Tutto ciò dovrebbe portare alla edificazione di un vero *Sistema* penitenziario, rispetto all'attuale *circuito* non interconnesso, che permetta la circolazione delle idee prodotte da tutte le componenti della Comunità Carceraria, compreso l'intervento attivo dei detenuti, dalle periferie al Centro e dal Centro alle periferie; così da fertilizzare l'intero circuito, anche promuovendo periodiche riunioni degli operatori di settore.

Confronto a livello europeo - Fare oggetto di analisi scientifica il funzionamento di altri consolidati *Sistemi Penitenziari* europei, quali ad esempio quello francese dopo la *Riforma Chalandon*, che prevede quanto segue: un periodo iniziale di osservazione del detenuto *nuovo giunto* svolto sia da personale interno che da esperti esterni all'Amministrazione penitenziaria, prima che venga indirizzato ai vari Istituti.

Istituti, nel caso francese, preventivamente identificati in una loro specifica *missione*, nel pieno rispetto del principio della territorialità; principio in Italia previsto ma in pratica disapplicato e che invece andrebbe reso normativamente inderogabile, se non per gravi e motivate ragioni delle quali l'interessato deve comunque essere edotto.

Anche l'osservazione in funzione della assegnazione del detenuto ad uno *specifico* Istituto, potrebbe essere introdotta nel nostro sistema, con gli opportuni adeguamenti.

Rideterminazione dei poteri e delle funzioni dei Direttori. - Superamento delle logiche di gestione personalistica (quasi di esaltazione soggettiva), con una turnazione dei Direttori da considerare, nel nuovo assetto, principalmente quali

figure di controllo e di coordinamento delle varie aree, quasi dei *Supervisori*, ai quali salvaguardare lo status equiparativo con le alte cariche direttive dello Stato, proprio per la complessità e delicatezza delle funzioni.

Va in ogni modo evitato il radicamento di posizioni soggettive di potere, che tendono spesso e quasi inevitabilmente a limitare se non a comprimere le altre professionalità; così svilendone l'impegno e l'assunzione di responsabilità, con la conseguente mortificazione di entusiasmi e creatività.

In tal senso si uniformerebbe l'intero agire degli Istituti Penitenziari, evitando così pericolose difformità di indirizzo che possono generare, oltre la non certezza applicativa delle regole, anche arbitrarie quanto odiose discriminazioni tra aree geografiche, limitando di fatto la circolazione di cultura.

Tenendo ovviamente sempre nel massimo rispetto le primarie esigenze di sicurezza.

Ricollocamento organico del personale – Sia il personale di Polizia Penitenziaria, meglio e più opportunamente redistribuito sull'intero territorio nazionale, che gli Operatori dell'area educativa attualmente operanti presso il DAP, potrebbero essere opportunamente ricollocati operativamente negli Istituti e sostituiti nel DAP con personale civile, ridotto nel numero e riquilibrato nelle funzioni.

Valorizzazione del Volontariato – Sarebbe opportuno riesaminare globalmente i rapporti con le Organizzazioni del Volontariato religioso e laico, programmando e coordinando il loro intervento su tutto il territorio nazionale.

Le nostre riflessioni vogliono solo offrire spunti di analisi in base a esperienze vissute e opinioni raccolte all'interno e all'esterno della Comunità Carceraria, per una ipotesi di una ristrutturazione funzionale dell'Amministrazione Centrale e per una ipotesi di riforma che abbia come presupposto la creazione di un organico Sistema penitenziario, più moderno e più umano.

Sono ipotesi di riforma endogena che non incidono in termini di risorse economiche e quindi non richiedono sforzi finanziari all'Amministrazione statale; richiedono invece uno sforzo ed un impegno di carattere culturale e di indirizzo di politica penitenziaria, nella salvaguardia degli interessi generali di sicurezza sociale provenienti dalla Collettività.

Riteniamo comunque utile un confronto, qualora il Ministero lo ritenesse opportuno, tra tutte le componenti della Società Civile su questi temi particolarmente complessi e delicati; confronto al quale non solo non intendiamo sottrarci ma che anzi sollecitiamo anche attraverso la proposizione di questi spunti di analisi e di riflessioni.

E – Affettività

I colloqui con i propri familiari, nella quasi totalità delle Carceri italiane, si svolgono in sale affollate e prive della più elementare intimità, nonostante la moderna criminologia abbia dimostrato che il rapporto con le persone che si amano ha un ruolo insostituibile nel recupero del detenuto.

Alla fine del 1997 l'Onorevole Pisapia, Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, presentava una proposta di legge in materia e l'allora Direttore generale del DAP, Michele Coiro, emanava una Circolare in cui invitava tutti i

Direttori dei vari Istituti penitenziari italiani ad una profonda riflessione sul tema dell'*affettività* in Carcere.

Purtroppo con la scomparsa di quest'ultimo sembra che tale proposta non sia più, almeno fino ad ora, di interesse per il Ministero di Grazia e Giustizia, per il Parlamento e per la Società Civile.

Il principio informatore della Costituzione, relativo alla condanna e alla sua espiazione, impone che essa non può e non deve essere solo una punizione essenzialmente afflittiva, e a maggior ragione la pena non può in alcun modo riversarsi sull'*affettività* familiare e sentimentale.

La solitudine, la lontananza e quindi l'impossibilità di avere continui e regolari contatti con i propri cari sono spesso l'origine di un crollo psicofisico per tutta la famiglia, con la conseguenza di un inevitabile *frantumazione* del rapporto emotivo-sentimentale che colpisce inevitabilmente tutti i componenti del nucleo familiare, coinvolgendo persone innocenti.

Basta poco per capire quanto sia angosciante, specialmente per un bambino, per dei genitori anziani o per una compagna affrontare una visita nella sala colloqui di un Carcere.

In tale caso la carcerazione è di per sé una frustrazione, una divisione che porta, nella maggior parte dei casi, una inevitabile e drammatica rottura dei legami affettivi, alimentando nel detenuto nuovi risentimenti e rancori che, in un conseguente meccanismo di reazione, possono indurlo a coltivare unicamente risentimenti verso il mondo intero, senza riuscire ad affrontare un ripensamento critico della propria storia e quindi, in tali condizioni, a ritornare quasi inevitabilmente alla attività criminale.

Ci si chiede quindi come sia possibile che alle soglie del Duemila e con la formazione della Unione Europea, questo problema non venga affrontato e discusso, nei termini adeguati, in tutte le sedi appropriate, istituzionali e non.

Infatti, bisognerebbe adeguarsi a quanto già attuato in materia in altri Stati di antica tradizione democratica, in particolare del Nord Europa, dove è prevista la possibilità di visite senza sorveglianza in appositi locali (o nelle stesse celle, come in Olanda ed in Danimarca), o di congedi coniugali, come in Norvegia e Finlandia.

La Francia poi ha in avanzato stato di elaborazione un programma, già in fase di sperimentazione, che prevede la costruzione nelle carceri di appositi piccoli appartamenti dove i condannati, che scontano lunghe pene, abbiano diritto ad una intimità familiare per un periodo prestabilito tra le 8 e le 72 ore, senza una sorveglianza diretta della Polizia penitenziaria ma di altri organismi.

Ciò risponderebbe, tra l'altro, alle richieste già avanzate dal **Comitato europeo per la prevenzione della tortura** che già dal 1991 invitava tutte le Amministrazioni penitenziarie dei vari Paesi ad autorizzare visite familiari prolungate in *condizioni che rispettino la dignità umana* (e tra queste era esplicitamente previsto anche il rapporto sessuale), il più possibile vicine ad una vita normale *in modo da favorire il mantenimento di relazioni stabili*.

In concreto, il progetto di più facile attuazione potrebbe essere quello realizzato in Canada sin dal 1980, che prevede la costruzione di un apposito padiglione all'interno del Carcere dove poter coltivare un miglior rapporto con i propri familiari,

salvaguardandone l'intimità.

Anche in Italia si potrebbe costruire nelle Carceri un luogo che permetta alla famiglia del detenuto di vivere periodicamente, seppur se per un breve tempo, la vita familiare in tutte le sue dimensioni del quotidiano, dalla preparazione e consumazione dei pasti ad una notte da passare insieme, dando così la possibilità di vivere teneramente con la propria compagna o il proprio compagno, anche la sessualità.

Sessualità che normalmente si riduce invece ad una avvilita pratica autoerotica, alimentata dalla diffusa circolazione di materiale pornografico di infima qualità, che non fa altro che amplificare frustrazioni fisiche e psicologiche.

Questa possibilità consentirebbe inoltre ai genitori di esercitare compiutamente il proprio ruolo referenziale; svolgendo in maniera certamente più adeguata anche il proprio essenziale compito di educazione nei confronti dei figli, avendo maggior tempo e quindi più serenità per informarsi e seguirli nel loro corso di studi, nelle loro attività e prendendosi anche cura delle loro eventuali delicate problematiche esistenziali, potendone discutere insieme in un ambiente meno turbato.

Infatti, il venir meno del ruolo referenziale del genitore inevitabilmente produce nel figlio un vuoto che non solo incide sul suo equilibrio psichico, ma che spesso lo porta a cercare riferimenti forti in ambienti malavitosi; ciò che vale per le "bande" di ragazzi, si ripropone poi drammaticamente da adulti nelle bande criminali.

Attuando questo progetto, si manterrebbe sicuramente più vivo quel legame affettivo familiare preesistente, indispensabile anche per un equilibrato e completo reinserimento del detenuto; in modo particolare prendendosi cura di tutti quei detenuti che non sono in condizione di beneficiare di permessi premio o di misure alternative.

Questo luogo potrebbe essere costituito, in via sperimentale, da una struttura, eventualmente in prefabbricato, da collocare all'interno dell'Istituto, gestita da Operatori penitenziari civili quali Educatori e Assistenti sociali, e anche da Volontari. Per la sua attuazione, si potrebbe ricorrere ad un finanziamento attraverso una raccolta di fondi all'interno del Carcere e nella Società civile, anche via Internet, in modo da non pesare sul bilancio dell'Amministrazione penitenziaria.

Creare in sostanza un ambiente per il detenuto e la propria famiglia privo di immagini repressive, escludendo la presenza degli Agenti di Polizia Penitenziaria o facendo perlomeno in modo, qualora fossero ritenuti indispensabili per motivi di sicurezza, che siano adeguatamente preparati e preferibilmente in abiti civili.

Non ci vuole molto per rendere il Carcere più umano ed aderente alla funzione riabilitativa della pena espressamente sancita dalla Costituzione, partendo proprio dal tema della affettività.

L'unica iniziativa positiva presa in concreto in difesa dell'affettività, anche se limitata al rapporto tra madri e figli e volta a tutelare i beni primari della maternità e dell'interesse del minore, è stato il Disegno di Legge presentato dal precedente Ministro delle Pari Opportunità, On. Finocchiaro, che prevede una revisione delle norme relative alle *madri detenute ed ai loro figli minori*, in parte recepita dalla recente Legge Simeone-Saraceni.

Questa normativa tende infatti a favorire il principio che, in presenza di determinati presupposti, la protezione del primario rapporto madre-figlio deve prevalere sull'interesse statale all'esecuzione della pena.

E' quindi da considerare positivamente questo primo sforzo di affrontare il delicato tema dell'affettività in una istituzione chiusa, invitando a considerare la socializzazione un valore da salvaguardare non solo in termini di semplice umanitarismo, ma anche quale fondamentale componente di un processo di riabilitazione del reo in vista di un inserimento stabile e regolare nel tessuto sociale.

Avendo aiutato il detenuto in *tutti i modi possibili*, quindi anche attraverso il rispetto del proprio spazio affettivo nel faticoso processo autocritico e di ripensamento della propria storia, lo si aiuta a prendere coscienza della antisocialità del reato e di conseguenza del disvalore della devianza.

F – Casa di prima Accoglienza

Un problema di grave attualità è poi quello di un *posto dove vivere* per le persone che, esaurita l'espiazione della pena, debbono reinserirsi nel tessuto sociale dopo un periodo che ha certamente ridotto in modo determinante, se non addirittura esaurito, ogni loro possibile riserva economica.

Si verifica sempre più spesso che, all'atto della loro dimissione dal carcere, molti soggetti privi di validi supporti familiari od economici, si trovino proiettati in un deserto relazionale che preclude brutalmente ogni possibile ipotesi di concreto reinserimento nel tessuto sociale, respingendoli immediatamente nell'emarginazione e nel degrado, fonti primarie della reiterazione del crimine.

Questo problema interessa in modo particolare i giovani tossicodipendenti ed extracomunitari che spesso non hanno neanche un tetto sotto cui ripararsi.

E' più che mai necessario, quindi, realizzare una ampia struttura che sia in grado di offrire un servizio di prima accoglienza che rappresenti anche una prima fonte di informazioni e di indirizzo.

Struttura fornita gratuitamente dagli Enti locali, sotto il loro controllo ed eventualmente gestita dal Volontariato religioso e laico.

Una prima soluzione potrebbe essere quella di invitare gli Enti locali a destinare a favore dell'area del disagio, in particolare per questo specifico problema delle post-detenzione, *parte del loro patrimonio immobiliare*, in particolare quello inutilizzato e in stato di abbandono.

Potrebbe poi essere creato, sulla falsariga di quanto già positivamente sperimentato in altri paesi europei come l'Inghilterra, un **Ufficio Pubblico di Assistenza** agli ex detenuti, in collaborazione con il privato sociale, che svolga le seguenti funzioni:

Sistemazione di prima accoglienza in un edificio a carico dell'Ente locale.

Fornitura di un documento analogo ad un **libretto speciale di lavoro**, con il quale l'ex detenuto, in cerca di occupazione, abbia diritto non solo al Servizio Sanitario totalmente gratuito ma anche ad altri Servizi, da meglio specificare, a prezzo *politico*.

Elargizione mensile di un **contributo temporaneo di sussistenza e di inserimento** in denaro, erogato da un apposito Centro dove, eseguite le opportune verifiche di legittimità e apposta la propria firma, possa riscuotere il contributo.

In tal modo si accompagna e si incanala l'ex detenuto nel proprio faticoso percorso di inserimento o reinserimento nel tessuto sociale, così evitando che, trovandosi in libertà in un *deserto* di opportunità, e anche spesso di affettività e solidarietà sociale, venga nuovamente calamitato dal circuito criminale.

Ricerca e procura immediata di *piccoli lavori*, anche se precari.

Un tale servizio è inserito ufficialmente nella Finanziaria inglese, anche in quanto il Governo di quel Paese, analogamente ad altri Stati Europei, programma un plafond di spesa al fine di evitare o quanto meno fortemente limitare forme di recidiva microcriminalità.

Gentile Signor Ministro, ci rendiamo conto della complessità delle questioni che abbiamo sollevato e sottoposto alla Sua attenzione e alle Sue riflessioni, ma va tenuto presente che questo è il risultato di ben due anni di lavoro intenso e appassionato.

Con l'occasione, e confidando in Sue autorevoli considerazioni, Le inviamo i nostri rispettosi saluti e auspici di un sereno e buon lavoro.

Per il Gruppo di lavoro San Vittore

Sergio Cusani

Giuseppe Larniani

Alberto Spada

Allegati.

1 - Proposta di legge

IL LAVORO DEI DETENUTI PER LA COLLETTIVITA' **ELEMENTI PER UNA PROPOSTA DI LEGGE**

E' uno schema base che vuole offrire spunti e riflessioni utili per la formulazione di una proposta di legge, *eventualmente di iniziativa popolare*, che preveda la partecipazione attiva, su base volontaria, *indiscriminatamente da parte di tutti i detenuti e detenute, italiani e stranieri*, volta **al recupero a favore della collettività di beni pubblici in stato di completo abbandono e senza alcuna realistica prospettiva di essere risanati e resi agibili, o di beni che privati intendessero donare alla collettività, con la condizione vincolante di un loro corretto ripristino e di una destinazione sociale.**

Il lavoro è considerato un elemento fondante dall'Ordinamento Penitenziario, dalla Carta Costituzionale e dalla consolidata giurisprudenza che evidenziano la funzione della pena non solo in termini afflittivi ma soprattutto quale *reale occasione tendente al recupero* del condannato e finalizzato ad un suo regolare e

definitivo reinserimento nel tessuto sociale a pena espiata, ed anche quale *fondamentale elemento di prevenzione di ulteriori comportamenti criminali*.

L'Autorità preposta alla procedura autorizzativa dei detenuti, **tutti e comunque subito destinati, su base volontaria e dopo un congruo periodo formativo in carcere, a partecipare all'attività lavorativa esterna e controllata contemplata in questa proposta**, potrebbe essere, analogamente a quanto previsto dall'Ordinamento Penitenziario in ordine alla diversa figura del lavoro esterno regolamentato dall'art.21, l'Amministrazione Penitenziaria in *tutte le sue molteplici componenti professionali preposte all'attività trattamentale*, con eventuale susseguente verifica e sollecita approvazione da parte dell'Ufficio di Sorveglianza.

Il corretto comportamento tenuto dal detenuto in carcere, *l'interesse dimostrato nella partecipazione alle diverse attività culturali e formative interne, ma soprattutto l'impegno mostrato sul posto di lavoro nello svolgimento dell'attività lavorativa come contemplata in questa proposta*, rendono nel loro insieme meno aleatoria per il Tribunale di Sorveglianza la formulazione di una **valutazione di meritevolezza** quanto di un **giudizio prognostico di non recidività**, presupposti essenziali per la concessione delle misure alternative alla detenzione in Carcere.

Infatti questa attività lavorativa dovrebbe essere tenuta in attenta considerazione dalle competenti Autorità in quanto *profondamente trattamentale*, cioè essenzialmente orientata a finalità rieducative e alla risocializzazione del detenuto, che in tal modo avrebbe la concreta possibilità di manifestare il suo impegno fattivo a recuperare un proprio *regolare ruolo sociale* nell'ambito di un più generale accoglimento dei valori della convivenza civile, quale evidente presa di coscienza del disvalore della devianza e dell'antisocialità del delitto.

Attualmente gli elementi a disposizione della Magistratura di Sorveglianza, utili e necessari per concedere benefici e misure alternative al Carcere, sono assai spesso di *scarsa affidabilità* a causa delle *gravi disfunzioni* presenti nell'attuale sistema di verifica e controllo.

Queste disfunzioni si riscontrano all'interno del Carcere, per la cronica scarsità del personale socio-educativo, ed all'esterno sia per il lacunoso e approssimativo aggiornamento delle indagini della Polizia Giudiziaria, che generalmente si riporta a dati poco significativi oppure ormai superati, sia per la carenza di organico degli Assistenti Sociali esterni facenti capo ai Centri previsti (C.S.S.A.).

Con l'Istituto dell'*attività lavorativa esterna e controllata*, contemplato da questa nuova disciplina, la Magistratura di Sorveglianza sarebbe invece messa nelle migliori condizioni per fondare il proprio giudizio su elementi più *certi e qualificanti* quali appunto l'impegno mostrato dal condannato in un'attività lavorativa *socialmente apprezzabile*; impegno che può essere valutato anche come testimonianza di una **volontà risarcitoria** per il danno prodotto alla Società Civile con la pregressa attività criminale.

In tal modo il Magistrato di Sorveglianza potrebbe svolgere più compiutamente la delicata funzione di bilanciare il diritto della Società alla difesa contro il crimine e la recidiva, con il diritto del detenuto a vedere riconsiderata la pena ancora da espiare in ragione del percorso compiuto e

dei progressi fatti.

Con ciò il Tribunale di Sorveglianza, quale **Giudice del percorso detentivo complessivo** del condannato e al contempo massimo interprete, attraverso l'applicazione delle norme penitenziarie, degli interessi generali della Comunità, verrebbe messo nelle condizioni di promuovere, anche *accelerandolo*, il processo di reinserimento del reo nella Collettività, una volta riscontrata la sussistenza dei necessari presupposti.

A questo punto è opportuno sviluppare un'ulteriore osservazione di notevole rilievo.

La Società Civile attualmente non viene presa in considerazione dall'Ordinamento Penitenziario e dalla Giurisprudenza quale utile fonte di elementi indicatori per una approfondita e corretta analisi del processo di risocializzazione del detenuto, quando invece il percorso di reinserimento nel tessuto sociale e produttivo vuole come sua essenziale componente attiva, quale principale testimone dell'accoglienza, proprio la stessa Società Civile.

In virtù di questa proposta invece, prendendo anche come riferimento l'Istituto inglese della *probation*, verrebbero forniti alle competenti Autorità *ulteriori e più concreti elementi di valutazione*: sia attraverso l'analisi del livello di risocializzazione raggiunto dal condannato mediante una *impegnata attività lavorativa* di compreso e condiviso interesse collettivo, e sia attraverso la disponibilità manifestata dalla Comunità, a favore della quale lo stesso condannato ha svolto il proprio lavoro, **a riaccogliere nel proprio seno colui che aveva trasgredito quelle regole fondanti il vivere sociale che ha poi però concretamente dimostrato di aver recepito ed assunto.**

Tutto ciò potrebbe quindi consentire alla Magistratura di Sorveglianza, ritenuto conseguito l'obiettivo dell'essenziale funzione rieducativa della pena, *di promuovere il reinserimento stabile del condannato nel tessuto sociale*, o in base alle misure alternative al Carcere o addirittura *anticipandone il fine pena* attraverso l'eventuale *estensione*, da definire in sede legislativa, del previsto Istituto della **Liberazione Anticipata**.

Gli elementi essenziali di questa *ipotesi di lavoro* per una formulazione più articolata della Proposta di legge, **aperta ai contributi critici di tutti gli interessati e sulla quale coinvolgere le parti sociali e la pubblica opinione** (anche a mezzo stampa e via internet), in via di *prima approssimazione* possono riassumersi principalmente in:

Corsi di Formazione propedeutici interni al Carcere:

poiché una delle cause principali della devianza ha fundamentalmente origine sociale e culturale, in via del tutto preliminare diviene indispensabile approntare gli strumenti idonei a favorire la nascita e la diffusione in Carcere di una cultura del lavoro attraverso corsi appropriati, a seguito di colloqui valutativi delle attitudini e delle professionalità dei detenuti da effettuarsi sin dal momento del loro ingresso in carcere.

Dovrebbero poi far seguito adeguati corsi di orientamento, in modo

particolare per i più giovani, e di apprendimento o di aggiornamento di un mestiere (quale muratore, elettricista, idraulico, giardiniere ed altro), o di una professione (quale progettista, informatico, contabile ed altro), finalizzando in tal senso anche i previsti corsi promossi dagli Enti locali e riconosciuti dal competente Ministero.

Potrebbero altresì essere previsti per gli stranieri corsi di apprendimento o approfondimento della lingua italiana e, per tutti, di insegnamento dei fondamentali elementi relativi all'assetto istituzionale e giuridico del nostro Paese.

In questa ottica potrebbe essere previsto l'utilizzo *anche e collateralmente* di professionalità esistenti all'interno dell'Istituto penitenziario tra la popolazione detenuta (per esempio esaltando la figura del *detenuto/insegnante* particolarmente preparato e qualificato) o di *volontari* particolarmente esperti, quali ad esempio *pensionati*, così da permettere una fertile circolazione di informazioni e di esperienze formative.

Ciò consentirebbe inoltre un importante recupero di quel *sapere artigianale* ormai in fase di progressiva estinzione e costituirebbe altresì una oggettiva e seria base valutativa per indirizzare il detenuto alla specifica mansione da svolgere.

Salario :

in base alle condizioni economiche dichiarate ed accertate del detenuto, quindi a parametri prestabiliti, si potrebbe prevedere un **sostegno di inserimento da parte dello Stato, eventualmente gestito a livello regionale, consistente in un salario minimo di sussistenza**, analogo a quello recentemente sperimentato dal Ministro Livia Turco per le zone dove persiste un particolare stato di povertà, di £. 500.000 mensili circa, in linea con quanto previsto in materia a livello europeo.

Infatti in quasi tutti i Paesi della Comunità Europea è erogato un contributo di sostegno e di incentivo alle fasce più deboli della popolazione ed in particolare ai detenuti. Così da molti anni in Inghilterra, Danimarca, Svezia, Norvegia, Olanda, recentemente e parzialmente anche in Francia e in Belgio, in forma analoga in Spagna e Portogallo.

In particolare *invece* in Germania, anche in questo settore Paese comunque di riferimento nell'Unione Europea, è garantita indiscriminatamente a tutti i detenuti una attività lavorativa in spazi produttivi appositamente ricavati e modernamente attrezzati, con un impiego di ingenti capitali statali ed una pianificazione di lungo termine, all'*interno* degli Istituti Penitenziari, appaltati a ditte esterne e con una retribuzione minima di 160 Marchi al mese, pari a circa 150.000 lire.

Tale retribuzione è prevista in misura così ridotta in quanto lo Stato si fa **completamente carico** di tutti gli investimenti e di tutte le spese generali, attrezzature e strumenti di lavoro, nonché di tutte le spese di mantenimento del detenuto a cui fornisce prodotti di ottima qualità, dal cibo al vestiario, rimanendo quindi a carico del detenuto solo le piccole spese voluttuarie.

Questa ipotesi *tedesca* è, allo stato, irrealizzabile nel nostro Paese sia per la mancanza delle ingenti risorse finanziarie necessarie, sia per il perdurante e cronico stato di crisi economica in cui versa il Paese, che renderebbe assai difficile una imprescindibile pianificazione aziendale di medio-lungo periodo.

A questo si aggiunga una architettura penitenziaria *non idonea e poco flessibile* negli Istituti Penitenziari di nuova costruzione e lo stato di *fatiscente degrado* di gran parte delle vecchie carceri, che richiederebbero imponenti ed impegnativi investimenti per il loro adattamento e recupero.

Va infine presa in considerazione un'altra questione che concerne l'aspetto salariale.

L'Ordinamento Penitenziario italiano operò certamente, fin dal 1973, *una scelta di grande civiltà giuridica nell'equiparare pienamente il rapporto di lavoro carcerario a quello libero*, ponendo perentoriamente un limite minimo alla retribuzione del lavoro dei detenuti fissato in non meno dei due terzi di quello stabilito dai contratti collettivi di lavoro.

La nostra proposta, *in una epoca intrisa di flessibilità*, non contravviene comunque in alcun modo a quella corretta scelta legislativa di equità sociale, in quanto la partecipazione a questa *attività lavorativa esterna e controllata di utilità collettiva* è prima di tutto una *libera scelta* del detenuto e deve poi essere intesa **quale manifestazione di natura concretamente quanto simbolicamente risarcitoria che il condannato propone all'intera Comunità.**

Ragione per cui la disciplina, anche sotto l'aspetto retributivo, *di questa unilaterale quanto libera offerta*, non può essere ricalcata su quella relativa al lavoro carcerario attualmente in vigore, proprio per la **diversa natura di questo nuovo Istituto.**

Recupero di Beni Pubblici:

convenzione quadro e convenzioni specifiche da stipulare tra Ministero di Grazia e Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed Istituti Penitenziari con lo Stato e gli Enti Locali proprietari, che prevedano il ripristino di quegli innumerevoli beni cosiddetti "residuali" presenti sull'intero territorio nazionale.

Beni che di fatto, per l'assoluta antieconomicità di un loro recupero o per la mancanza delle risorse necessarie per un loro adeguato ripristino e quindi fuori da ogni capitolo di spesa previsionale di bilancio dell'Ente proprietario, sarebbero sicuramente destinati all'alienazione a prezzo vile a favore della speculazione privata o, abbandonati alla perenne e irresponsabile incuria, andrebbero inevitabilmente incontro ad un loro insensato e definitivo degrado.

Questa situazione riguarda una enorme quantità di beni immobili, sia terreni incolti che manufatti civili e industriali fatiscenti, logisticamente inseriti in zone che ne potrebbero consentire un proficuo e agevole utilizzo per la Collettività.

Le convenzioni dovrebbero anche contenere espressamente ed identificare con

chiarezza la *precisa destinazione sociale* del bene recuperato.

Ciò permetterebbe di effettuare un'opera di **risanamento ambientale**, salvando dall'attuale degrado beni di grande interesse, così restituiti ad una positiva funzione sociale sul territorio.

Una prospettiva di attività lavorativa così delineata non comporterebbe assolutamente alcuna competizione dei detenuti sul libero mercato del lavoro, nel perdurare della attuale crisi economica strutturale, in quanto queste attività sarebbero rivolte ad ambiti completamente marginali e perciò del tutto fuori-mercato.

Al fine poi di ridurre il *sensò di separatezza* che purtroppo sempre negativamente segna il mondo della detenzione, sarebbe auspicabile che a queste attività di utilità collettiva potessero partecipare, unitamente ai detenuti, anche **altri soggetti liberi appartenenti comunque alle fasce deboli**.

I detenuti impegnati nell'opera di recupero andrebbero infine coinvolti sul territorio anche nella intera *fase progettuale*, di competenza comunque dell'Ufficio Tecnico degli Enti proprietari.

Destinazione di interesse sociale e collettivo :

messa a disposizione a favore della Collettività dei beni recuperati con il lavoro dei detenuti, da utilizzare per attività sul territorio di rilevante contenuto sociale che risponda a interessi e bisogni profondamente sentiti dalla popolazione (Centri per giovani, per anziani, per disabili, per attività polivalenti, culturali e ricreative, ed altro).

Garanzia di Sicurezza :

i detenuti dovrebbero essere organizzati in adeguati gruppi di lavoro **opportunamente coordinati e controllati da personale di Polizia Penitenziaria**, eventualmente *coadiuvato da civili* e con l'ausilio, se strettamente necessario e comunque **dopo una serena ed attenta riflessione e valutazione in sede scientifica e legislativa**, di moderni strumenti elettronici, nel più ampio rispetto della dignità dell'individuo.

Il loro trasporto sul luogo di lavoro potrebbe essere effettuato con mezzi dell'Amministrazione Penitenziaria o, *preferibilmente*, con mezzi civili dell'Ente locale coinvolto ed interessato all'opera di recupero dei beni; ciò affinché si faccia tutto il possibile per evitare o comunque limitare al massimo **la rappresentazione anche visiva di una esclusione e separatezza del detenuto dalla Società civile libera**.

Recupero di costi sociali :

l'attività lavorativa svolta dal detenuto rappresenterebbe comunque per la Società Civile anche una particolare forma a carattere **risarcitorio** in senso lato, attraverso il parziale recupero delle spese complessive di mantenimento in carcere che, stando agli ultimi dati, ammontano a circa £.350.000 al giorno per ogni detenuto, attualmente tenuto in una *degradante quanto inutile condizione di forzata inattività*, contraria ad ogni criterio trattamentale

specificamente previsto dalla Carta Costituzionale e dalla intera legislazione in materia a livello europeo.

Qualificazione professionale degli Agenti di Polizia Penitenziaria:

dovrebbero essere previsti *corsi di formazione professionale volti a riqualificare il personale di Polizia Penitenziaria* non più solo nella attuale essenziale funzione di controllo per garantire la sicurezza, ma anche in una *nuova funzione di direzione e verifica* del corretto svolgimento del lavoro effettuato sul posto dai detenuti.

In questo nuovo e qualificato compito, la Polizia Penitenziaria potrebbe venire *coadiuvata da personale civile esperto*, sia interno che esterno all'Amministrazione, analogamente a quanto già avviene in relazione al *lavoro domestico* che si svolge all'interno degli Istituti penitenziari.

Nell'ottica poi di un processo di parziale riconversione della funzione del personale operante, sarebbe utile prevedere l'apertura del Corpo di Polizia Penitenziaria alla partecipazione, in presenza di requisiti di legge opportunamente definiti, anche a personale di origine non italiana, dato che ormai più del 50% della popolazione detenuta è straniera.

Ciò favorirebbe un processo di integrazione e di comprensione, in particolare per ragioni linguistiche e culturali, nei confronti dei molteplici gruppi etnici ormai stabilmente presenti nel tessuto sociale e produttivo del nostro Paese.

Tale accesso su concorso sarebbe auspicabile anche in riferimento ad altre figure professionali come educatori, operatori penitenziari, personale sanitario, assistenti sociali esterni ed altri.

Iniziative locali di risocializzazione sul territorio :

nella pianificazione del lavoro di recupero dei beni, particolare impegno ed attenzione andrebbero rivolti alla stesura di *specifiche convenzioni* previste tra gli Istituti Penitenziari e gli Enti locali, con l'ausilio dei competenti Centri di Assistenza Sociale (C.S.S.A.), che comprendano *adeguate forme di accoglienza e di socializzazione sul territorio* (per esempio attraverso la messa a disposizione di una mensa per i detenuti lavoratori ed altro) e il **preciso impegno a realizzare ogni iniziativa tendente a promuovere, facilitare e migliorare i rapporti di reciproca conoscenza e convivenza con la locale società civile che beneficia del lavoro dei detenuti.**

In particolare sarebbe necessario prevedere riunioni periodiche dei gruppi di detenuti lavoratori per discutere e confrontarsi sull'andamento dell'attività svolta, possibilmente con la partecipazione di esponenti della Comunità, del Volontariato e di Rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali.

Partecipazione aperta al Volontariato :

possibilità di partecipazione all'attività lavorativa di recupero insieme ai detenuti, in modi e forme da definire sia in sede normativa generale che in sede di *specifiche convenzioni* con gli Enti interessati, da parte di elementi del Volontariato quali **ad esempio pensionati esperti nei vari settori artigianali**

ed altri.

Possibilità lavorative :

eventuale determinazione di una priorità nell'assegnazione di un posto di lavoro sul territorio dove il detenuto ha operato, nel caso di una successiva ipotesi di lavoro esterno (art. 21 O.P. o semilibertà) o una volta libero, per svolgere quelle *mansioni necessarie* alla conduzione degli immobili recuperati ad esempio quale custode, addetto alla manutenzione, addetto alle pulizie, o anche quale bracciante sui terreni bonificati per una loro successiva messa a coltivazione a favore della Collettività, ed altro.

Considerazioni su alcuni possibili riflessi positivi per i principali soggetti considerati in questa proposta

Stato e Governo:

- Possibilità di un concreto recupero dell'attività trattamentale penitenziaria, fondamento della normativa vigente ma, nelle attuali drammatiche e deficitarie condizioni, priva di sostanziale efficacia.
- *Soluzione moderna per sopperire alla cronica carenza di risorse da destinare ad investimenti sia per l'integrazione di indispensabili operatori interni ed esterni al Carcere e sia per il necessario ammodernamento funzionale delle strutture penitenziarie esistenti, al fine di organizzare eventuali attività produttive interne; in particolare per adeguarle alla normativa CEE relativa alla tutela dell'ambiente e della salute.*

Alternativa ad una strutturale difficoltà a promuovere stabili e diffuse attività produttive su larga scala all'interno del Carcere, difficilmente pianificabili data la situazione di permanente crisi strutturale del mercato, se non relativamente a limitate *attività produttive di nicchia*, in ogni caso sempre auspicabili.

La spesa relativa al contributo economico di sostegno all'inserimento previsto nella presente proposta, qualora fosse ipoteticamente devoluto a tutti i detenuti considerati globalmente indigenti ammonterebbe, prendendo come riferimento il salario minimo di sussistenza per le fasce deboli recentemente deliberato dal Ministro Livia Turco, ad un importo massimo di circa 120 miliardi all'anno.

Su un totale di spesa di bilancio dello Stato per il penitenziario di circa 8000 miliardi all'anno con annessi e connessi, l'incidenza di tale nuovo impegno di spesa sarebbe limitata ad una percentuale pari all'1,5%; ben poca cosa rapportata agli enormi benefici che ne possono derivare.

Diverrebbe a questo punto necessaria ed improrogabile una riflessione collettiva su come siano impiegate le enormi risorse che lo Stato spende per mantenere nelle attuali degradate e degradanti condizioni il circuito penitenziario, dato anche che più del 70% dei detenuti che escono in libertà a pena espiata rientrano poi in carcere per aver commesso ulteriori reati.

Questo circolo doloroso e perverso, apparentemente senza fine, è a nostro avviso attualmente in gran parte alimentato da un inappropriato ed inadeguato impiego delle risorse, in particolare nell'essenziale attività trattamentale penitenziaria di recupero del detenuto normativamente finalizzata a preparare e favorire concretamente il suo stabile reinserimento nel tessuto sociale e produttivo.

Da tutto ciò consegue l'incapacità, se non l'impossibilità, del detenuto stesso ad affrontare poi all'esterno, da libero e in drammatica solitudine, la desertificazione di accoglienza e di opportunità lavorative.

Delegare fattivamente al territorio alcuni poteri centrali, così cogliendo anche una occasione per corrispondere più adeguatamente sia alle problematiche della detenzione che alle esigenze di sicurezza provenienti dalla Società Civile.

Enti locali:

Recupero di beni, *abbandonati e quindi definitivamente persi*, da destinare ad un uso collettivo con un impegno di spesa molto contenuto.

Il costo a carico dell'Ente proprietario sarebbe infatti limitato alla progettazione, al reperimento dei materiali necessari e ad un pasto quotidiano per i detenuti lavoratori, con possibilità anche di ricorrere, per la copertura delle relative spese, ai numerosi e significativi *finanziamenti* previsti per iniziative di tal genere in sede Europea, oltre che ad eventuali *sponsorizzazioni* da parte di privati a livello nazionale e locale.

- *Sviluppo di una occupazione indotta per la fornitura dei servizi necessari alla gestione, conseguente alla messa in funzione del bene recuperato.*
- **Riqualificazione del proprio territorio in una coinvolgente prospettiva di miglioramento della qualità della vita attraverso il risanamento di aree abbandonate e la loro restituzione al vivere sociale evitando la possibilità, se lasciati in abbandono, che diventino ricettacoli di attività illegali o illegittime.**

Collettività:

Ampliamento degli spazi da utilizzare per varie attività a sfondo sociale a favore dei settori più deboli della popolazione quali anziani, giovanissimi e stranieri.

Il condiviso recupero di questi nuovi spazi per una socialità *in comune* dovrebbe produrre anche una diminuzione delle tensioni tra gruppi etnici e sociali diversi e quindi generare un maggior senso di sicurezza nella comunità, conseguente ad un più alto livello della qualità del convivere civile.

- *Crescita di sensibilità ed attenzione verso il mondo della detenzione quale dolorosa parte terminale dell'area del disagio e della emarginazione, in relazione alla concreta volontà manifestata dai detenuti di avvicinare la Comunità per farsi capire, in tal modo stimolando una cultura dell'accoglienza e dell'integrazione anche della popolazione straniera.*

Amministrazione Penitenziaria:

Alleggerimento della pressione e della tensione all'interno delle carceri determinate dal cronico e umiliante sovraffollamento.

*Riqualificazione del personale penitenziario al quale verrebbero aperte ulteriori ed interessanti prospettive professionali e sociali. In particolare, un ulteriore e notevole impulso verso una sempre maggiore e qualificata preparazione gli deriverebbe anche dall'**integrazione con personale straniero** in grado di comprendere meglio conoscendone usi, usanze e costumi, data la medesima origine culturale, le specifiche problematiche e le relative esigenze della popolazione extracomunitaria che rappresenta ormai più del 50% della intera popolazione detenuta.*

Recupero di una *funzione trattamentale reale e non più solo virtuale* così come invece accade di fatto nel concreto quotidiano, nonostante l'impegno, la serietà e la professionalità espresse da quei pochi operatori penitenziari che attualmente l'Amministrazione dedica alla delicata ed essenziale funzione rieducativa e di assistenza all'esterno.

*Un fertile incontro delle strutture penitenziarie con il territorio tale da produrre una positiva **osmosi** sia nel senso di ricevere dalla Collettività disponibilità alla comprensione delle problematiche dell'esclusione e del Carcere, ma anche dando alla Collettività un valido e concreto contributo allo sviluppo di attività socialmente pregevoli.*

Magistratura di Sorveglianza:

Ricevere un serio contributo all'acquisizione di elementi conoscitivi della personalità del detenuto, attraverso l'osservazione dello svolgimento di un'attività lavorativa che può rappresentare di per sé un comportamento oggettivamente valutabile per una approfondita analisi del suo percorso detentivo.

Una maggiore consapevolezza, e quindi una maggiore serenità, da parte del Magistrato nel delicato lavoro di valutazione della personalità del detenuto e della autenticità del suo percorso di revisione critica, al fine della eventuale successiva concessione dei benefici e delle misure alternative al Carcere, attraverso il vaglio di una attività con caratteristiche comuni ad una estesa molteplicità di detenuti; anche per evitare in tal modo possibili forme di discriminazione.

Maggiori garanzie di sicurezza nell'assumere non facili decisioni in merito alla posizione del detenuto da parte del Magistrato, visto l'impegno attivo di diverse, qualificate e autorevoli Istituzioni della Società Civile interessate e direttamente coinvolte nel percorso trattamentale di recupero del detenuto lavoratore, anche quali fonti di importanti elementi valutativi.

- In base all'analisi del percorso detentivo così come si verrebbe a configurare a seguito della presente proposta, e in virtù quindi dei maggiori elementi valutativi di cui si avvarrebbe il Magistrato, si potrebbe evidenziare la opportunità che venga presa in considerazione la possibilità di dare normativamente al Tribunale di Sorveglianza la facoltà di estendere, con adeguati e puntuali criteri da definire in sede legislativa, i termini della

Liberazione Anticipata, fino ad un massimo da stabilire, rispetto agli attuali 45 giorni a semestre previsti dalla normativa vigente.

Con questa ulteriore possibilità di applicazione estensiva del consolidato Istituto della Liberazione Anticipata, istituto tra l'altro contemplato sotto varie discipline ed applicato in varie forme in tutti i Paesi della Unione Europea, si introdurrebbe anche un principio di equità nel sistema giudiziario italiano, avvicinandolo a quello vigente negli altri Paesi Europei, dal momento che l'Italia si contraddistingue come il Paese dove sono prescritte le più alte pene edittali.

Detenuti:

Acquisire un mestiere e una professionalità e quindi in prospettiva uno status sociale dignitoso nella Società Civile, oltre, se indigente, ricevere un minimo sostegno economico.

Evitare l'attuale piaga del degradante e deprimente ozio forzato in cella che produce solo rabbia, rancore e risentimento e non certamente l'auspicato ripensamento critico della propria vita.

Tale umiliante inattività inoltre ostacola il percorso emancipativo e di responsabilizzazione del detenuto, anche in quanto gli impedisce di contribuire al sostentamento della propria famiglia e lo rende anzi economicamente dipendente dai suoi parenti.

- Allacciare nuovi, sereni e positivi rapporti con la Società Civile favorendo la reciproca comprensione attraverso un incontro non episodico ma costante e costruttivo con la Collettività.

Recepire, come espressione vissuta e non solo in via pedagogica, un modello alternativo di vita e di lavoro rispetto alla precedente attività criminale attraverso il costante contatto e la progressiva integrazione nella Società Civile, tramite il proprio lavoro a favore della Comunità locale, indipendentemente dalle originarie motivazioni, anche opportunistiche, che lo hanno indotto alla scelta di svolgere questa attività lavorativa esterna di utilità collettiva.

Creazione di possibili nuove opportunità di lavoro trovando più facilmente, una volta liberi, una valida occupazione proprio nel territorio sul quale ci si è già ben impegnati e fatti apprezzare.

- Possibilità per i **detenuti stranieri** di ovviare, con una conseguente apposita nuova normativa, alla assurda disposizione attualmente in vigore che prevede la loro espulsione a pena espiata, indipendentemente dal comportamento tenuto e dalla attività svolta sia in carcere che all'esterno durante il periodo detentivo.

Verrebbe in tal modo a loro consentito un definitivo e regolare inserimento nel tessuto sociale e produttivo attraverso la prestazione di quella attività lavorativa esterna di cui hanno dato positiva prova durante la detenzione ed attraverso la quale hanno anche potuto dimostrare di aver positivamente recepito i valori della convivenza civile espressi dal nuovo Paese che li ospita.

*Possibilità di accedere ai benefici penitenziari ed alle misure alternative alla detenzione in Carcere, con una maggior **certezza** della loro applicazione nei*

*termini previsti e una maggior **consapevolezza** del proprio percorso riabilitativo. che deve appunto tendere al reinserimento stabile e regolare nella Società Civile.*

*Ciò vale anche per il condannato che, pur in status libertatis ma facente parte della area penale esterna, dovendo presentare al Tribunale di Sorveglianza un programma credibile e adeguato alla normativa vigente per richiedere ed eventualmente ottenere le misure alternative al Carcere, comunque **necessita di svolgere una attività socialmente apprezzabile che non è però in grado di reperire, mancando di una rete di regolari rapporti sociali sul territorio.***